

D.R. n. 204

Teramo, 8 aprile 2015

IL RETTORE

- VISTO** il D.L. 21/4/1995, n. 120 - convertito con modifiche dalla L. 21/6/1995, n. 236 – e, in particolare, l'art. 6, primo comma, ai sensi del quale gli statuti degli atenei stabiliscono la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento;
- VISTA** la L. 30/12/2010, n. 240 e successive modifiche;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, emanato con D.R. n. 361 del 31/10/2012;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti, emanato con D.R. n. 148 del 10/4/2013;
- VISTO** il D.R. n. 157 del 12 marzo 2015, con cui sono state indette le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti e fissate le relative votazioni nei giorni 12 e 13 maggio 2015;
- TENUTO CONTO** che le citate elezioni sono state indette nel rispetto dei tempi dettati dall'art. 2, primo comma del suddetto Regolamento, ai sensi del quale le votazioni devono svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica e la relativa indizione deve essere decretata almeno sessanta giorni prima della data così determinata;
- VISTO** il D.R. n. 203 dell'8 aprile 2015, con cui sono state rideterminate - in applicazione dell'art. 68, terzo comma dello Statuto di Ateneo - le scadenze degli organi dell'Università costituiti in esito al passaggio dall'assetto organico previsto dal precedente Statuto a quello previsto dal nuovo;
- PRESO ATTO** che, per effetto di quanto disposto dal citato D.R. n. 203/2015, il mandato dei rappresentanti degli studenti attualmente in carica si concluderà il 31 ottobre 2015 e che, pertanto, le votazioni possono svolgersi fino al 30 settembre 2015 nel rispetto del suddetto dall'art. 2;
- PRESO ATTO** di quanto rappresentato dal Presidente del Consiglio degli Studenti in merito all'opportunità di rinviare la data di svolgimento delle votazioni per meglio consentire tutte le operazioni connesse alla presentazione delle liste elettorali;
- RITENUTO** di condividere le valutazioni espresse dal Presidente del Consiglio degli Studenti per garantire la massima partecipazione del corpo studentesco al procedimento elettorale;
- RITENUTO** di dover fissare, pertanto, il nuovo svolgimento delle votazioni nei giorni 20 e 21 maggio 2015;

DECRETA

ART. 1

(Operazioni di voto e scrutinio)

A parziale modifica di quanto stabilito nel D.R. n. 157 del 12 marzo 2015, le votazioni relative alle elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali di cui all'Allegato A si svolgeranno nei giorni **20 e 21 maggio 2015** nei seggi elettorali che saranno costituiti con successivo decreto rettorale.

I seggi rimarranno ininterrottamente aperti, per consentire le operazioni di voto, dalle ore 9,00 alle ore 19,00 del giorno 20 maggio 2015 e dalle ore 9,00 alle ore 14,00 del giorno 21 maggio 2015.

Le operazioni di scrutinio saranno effettuate, al termine delle operazioni di voto, dagli stessi componenti dei seggi elettorali. I Presidenti dei seggi potranno sospendere lo scrutinio qualora lo stesso si protragga oltre le ore 23,00 del giorno 21 maggio 2015; in tal caso le operazioni dovranno riprendere alle ore 9,00 del 22 maggio 2015.

ART. 2
(Elettorato attivo)

L'elettorato attivo è determinato secondo le disposizioni dell'art. 3, primo e terzo comma del Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti. In particolare:

- ❖ per il *Consiglio degli Studenti* e per ciascun *Consiglio di Facoltà*, l'elettorato attivo è suddiviso in base alla Facoltà di appartenenza e spetta a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico, istituiti ai sensi degli ordinamenti previsti dal D.M. 509/1999 e dal D.M. 270/2004; agli studenti iscritti a Corsi di Laurea e di Diploma Universitario, istituiti ai sensi degli ordinamenti precedenti a quelli previsti dal D.M. 509/1999; agli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione di tutti gli ordinamenti. Gli studenti iscritti a Corsi Interfacoltà hanno l'elettorato attivo solo in relazione alla Facoltà di riferimento indicata nell'Allegato A;
- ❖ per ciascun *Consiglio di Corso di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico e Scuola di Specializzazione di cui all'Allegato A*, l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti al Corso o alla Scuola.

Ai sensi dell'art. 3, quinto comma, del Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti con il termine "iscritto" si indica lo studente che abbia effettuato il pagamento della tassa di iscrizione (prima rata) dell'anno accademico 2014/2015. La condizione di "iscritto" è valutata per l'elettorato attivo con riferimento al giorno 19 maggio 2015.

Gli elenchi, in ordine alfabetico, dei nominativi degli aventi diritto al voto per tutte le elezioni indicate nell'Allegato A saranno pubblicati sul sito di Ateneo entro il 5 maggio 2015.

Eventuali contestazioni relative agli elenchi dovranno essere rivolte alla Commissione Elettorale Centrale entro il termine perentorio di tre giorni dalla pubblicazione. Scaduto tale termine, la Commissione Elettorale Centrale, entro tre giorni, provvederà in merito alle contestazioni ricevute.

ART. 3
(Elettorato passivo)

L'elettorato passivo è determinato secondo le disposizioni contenute nei primi tre commi dell'art. 3 del Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti. In particolare:

- ❖ per il *Consiglio degli Studenti* e per ciascun *Consiglio di Facoltà*, l'elettorato passivo è suddiviso in base alla Facoltà di appartenenza e spetta a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico, istituiti ai sensi degli ordinamenti previsti dal D.M. 509/1999 e dal D.M. 270/2004; nonché agli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione. L'elettorato passivo non spetta a coloro che sono iscritti ad anni successivi al primo fuori corso; non spetta, altresì, a coloro che hanno già conseguito un titolo di pari livello rispetto a quello al quale sono iscritti. Gli studenti iscritti a Corsi Interfacoltà hanno l'elettorato passivo solo in relazione alla Facoltà di riferimento indicata nell'Allegato A;
- ❖ per ciascun *Consiglio di Corso di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico e Scuola di Specializzazione di cui all'Allegato A*, l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti iscritti al Corso o alla Scuola. Non hanno l'elettorato passivo coloro che sono iscritti ad anni successivi al primo fuori corso o che hanno già conseguito un titolo di pari livello rispetto a quello al quale sono iscritti.

Ai sensi dell'art. 3, quinto comma, del Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti con il termine "iscritto" si indica lo studente che abbia effettuato il pagamento della tassa di iscrizione (prima rata) dell'anno accademico 2014/2015. La condizione di "iscritto" è valutata per l'elettorato passivo con riferimento al giorno 20 aprile 2015.

ART. 4
(Liste e candidature)

La presentazione delle liste di candidati, per ciascun organo collegiale indicato nell'Allegato A, è disciplinata dall'art. 4 del Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti.

In particolare, le liste dovranno essere presentate **entro e non oltre le ore 12,00 del 20 aprile 2015 presso l'Ufficio competente per le operazioni elettorali - Area Affari Generali ed Istituzionali**, sito al 1° piano del Rettorato - Stanza 0203005 (dott. Gianni Massetti) - Campus di Coste Sant'Agostino - Via R. Balzarini, 1 Teramo. A tal fine i candidati delegano congiuntamente un Presentatore di lista, individuabile anche tra i candidati stessi, che provvederà al deposito della documentazione necessaria - indicata di seguito nel dettaglio - e costituirà l'unico referente della lista presso l'Amministrazione per ogni ulteriore adempimento connesso al presente procedimento elettorale.

La documentazione da produrre dovrà essere conforme ai modelli allegati e contenere tutte le indicazioni ivi richieste:

- 1) *Istanza congiunta sottoscritta da tutti i candidati inclusi nella lista e dal Presentatore (Allegato B);*

NOTE: il numero massimo di studenti che possono essere candidati in ciascuna lista è indicato, distintamente per ogni organo collegiale, nell'Allegato A. L'istanza deve specificare la denominazione della lista e, per ciascun candidato, il cognome, il nome, la Facoltà, il Corso o la Scuola di appartenenza, il numero di matricola ed un recapito completo. Tutte le sottoscrizioni dei candidati e del presentatore di lista devono essere autenticate secondo quanto stabilito nell'art. 5.

- 2) *Istanza di deposito della lista da parte del Presentatore delegato dai candidati (Allegato C);*

NOTE: il Presentatore di lista deve precisare nell'istanza, oltre ai propri dati anagrafici, anche la Facoltà, il Corso o la Scuola di appartenenza, il numero di matricola ed un recapito completo, nonché la denominazione della lista presentata e l'organo per cui essa concorre. Non si possono svolgere le funzioni di Presentatore per più di una lista tra quelle concorrenti per il medesimo organo. È consentito il deposito, con una sola istanza, di più liste - ciascuna delle quali concorrente per un organo distinto da quello delle altre - che abbiano designato lo stesso Presentatore. Nella domanda il Presentatore può indicare i nominativi di massimo dieci studenti aventi diritto al voto, che potranno assistere in sua vece alle operazioni elettorali nei seggi che saranno costituiti con successivo provvedimento. Il Presentatore deve depositare, altresì, un simbolo, racchiuso in un cerchio, in formato cartaceo ed elettronico, preferibilmente in un file con estensione .pdf o .jpg.

- 3) *Istanza di costituzione di un collegamento tra liste, solo per le elezioni del Consiglio degli Studenti (Allegato D);*

NOTE: l'istanza di cui all'Allegato D è soltanto eventuale e deve essere prodotta esclusivamente nel caso in cui si intendano costituire collegamenti tra liste per le elezioni del Consiglio degli studenti, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 4, ottavo comma, lett. a) e b) del Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti. Tutte le sottoscrizioni dei presentatori di lista devono essere autenticate secondo quanto stabilito nell'art. 5.

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale Centrale verifica i requisiti di eleggibilità dei singoli candidati, la regolarità delle liste e dei collegamenti presentati. Entro il 27 aprile 2015 la Commissione Elettorale Centrale approva il manifesto elettorale e lo pubblica sul sito istituzionale di Ateneo.

ART. 5

(Autentica delle firme)

Le sottoscrizioni degli studenti di cui all'art. 4 dovranno essere autenticate dal **dott. Gianni Massetti - Responsabile dell'Ufficio competente per le operazioni elettorali - Area Affari Generali ed Istituzionali**, sito al 1° piano del Rettorato - Stanza 0203005 - Campus di Coste Sant'Agostino - Via R. Balzarini, 1 Teramo o da altro funzionario da lui delegato. In alternativa, la sottoscrizione di ciascun candidato potrà essere apposta sul modello di cui all'Allegato B, corredandola di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (D.P.R. 445/2000).

ART. 6

(Rinvio)

Per quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti.



IL RETTORE
Luciano D'Amico